



# COMUNE DI MOZZAGROGNA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di CHIETI

Piazza San Rocco,1 – 66030 Mozzagrogna (CH)

Tel. 0872 600111 – Fax 0872 578583 – e-mail: [info@comunemozzagrogna.it](mailto:info@comunemozzagrogna.it)

[www.comunemozzagrogna.it](http://www.comunemozzagrogna.it) - P.IVA 00251720694

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO

**Verbale n. 04**  
**Data 24.02.2023**

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione G.C. 09 del 23.02.2023 relativa al "FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) ART.1, COMMA 862, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. - PROVVEDIMENTI."

Il sottoscritto **Giuseppe Claudio Dott. Castelli**, revisore unico del Comune di Mozzagrogna, giusta delibera consiliare n. 01 del 03.03.2020;

Esaminata la proposta di deliberazione G.C. 09 del 23.02.2023 relativa al "FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) ART.1, COMMA 862, DELLA LEGGE N.145/2018 E S.M.I. - PROVVEDIMENTI."

Visto che l'articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente";*

Visto altresì che il comma 859 dell'art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

*"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine*

dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Visto che il Responsabile Finanziario ha attestato, che i dati contabili dell'Ente presentano i seguenti valori:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: **-1 gg**;
- b) indicatore di riduzione del debito commerciale: 39.223,99 (2022) /19.961,38 (2021) = **+1,96%**;
- c) debito commerciale residuo al 31/12/2022 di € 39.223,99 pari al 1,36% del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio 2022 pari ad € 2.890.000,00 (**inferiore al 5%**).

Dato atto che l'art. 9 comma 2 del D. L. 152/2021 consente, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche di poter elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati relativo ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente Organo di Revisione.

Considerato che lo stanziamento è obbligatorio:

- 1) qualora il debito commerciale residuo, scaduto e non pagato, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Alternativamente il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non deve essere superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.
- 2) qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento risulti superiore al termine di 30 giorni che l'articolo 4 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 impone per il pagamento delle transazioni commerciali (60 giorni nel caso di specifici accordi);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Dato atto che è stato effettuato un controllo sugli atti messi a disposizione dell'ufficio al fine di verificare l'obbligo o meno dell'accantonamento del FGDC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **ESPRIME**

Il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione di 09 del 23.02.2023 relativa al "FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (F.G.D.C.) ART.1, COMMA 862, DELLA LEGGE N.145/2018 – PROVVEDIMENTI "con la quale si dà atto, che l'ente non è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Mozzagrognna, 24.02.2023

L'organo di revisione economico-finanziaria  
**(Dott. Giuseppe Claudio CASTELLI)**

